

COMMISSIONE EUROPEA Gabinetto del Vicepresidente Franco Frattini

Carlo Presenti Il Capo di gabinetto

> Bruxelles, 24.10.2007 D(2007) 001686

Egregio Ingegnere Mazzoni,

La ringrazio per la Sue mail del 1º agosto e del 24 settembre 2007 indirizzate al mio gabinetto e in cui richiama la nostra attenzione sulle difficoltà incontrate da aspiranti genitori adottivi in Italia nell'adottare un minore in Bulgaria.

La informo che non esistono disposizioni o politiche comunitarie in materia di adozione. Le decisioni relative all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione sono espressamente escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale¹. Spetta pertanto a ciascuno Stato membro disciplinare le procedure e pratiche nazionali in materia di adozione e tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte in questo importante settore del diritto di famiglia. A norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la Commissione europea non dispone di competenze generali che le permettano di intervenire in singoli casi di violazione presunta di diritti, imputabile all'amministrazione generale della giustizia, all'inefficienza delle amministrazioni nazionali e ad aspetti correlati, che non presentano alcun nesso con il diritto comunitario. Le adozioni internazionali sono disciplinate principalmente da convenzioni internazionali. Sia la Bulgaria che l'Italia sono parti contraenti della Convenzione dell'Aia del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Dott. Ing. Maurizio Mazzoni Coordinamento Coppie Adottive Bulgaria via Galileo Galilei 4B I- 20068 Peschiera Borromeo Italia

¹ GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

Tale convenzione è diretta a istituire garanzie affinché le adozioni internazionali abbiano luogo nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale. Il controllo dell'applicazione della convenzione spetta in primo luogo alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, che organizza riunioni per esaminare l'applicazione della convenzione e il suo rispetto da parte delle parti contraenti. In tali occasioni la convenzione formula raccomandazioni sulle migliori pratiche e sui miglioramenti opportuni.

Nelle relazioni di controllo periodiche precedenti l'adesione della Bulgaria all'Unione europea, la Commissione europea ha seguito da vicino l'attuazione della politica del governo bulgaro volta ad aumentare la deistituzionalizzazione, migliorare le condizioni di vita negli istituti di accoglienza dei minori e fornire servizi sociali alternativi, come l'affidamento familiare locale. A seguito delle modifiche introdotte nella normativa bulgara nel settembre 2003, il numero delle adozioni internazionali di minori bulgari è diminuito. Sono consapevole che l'applicazione pratica nel paese di talune procedure in materia di adozioni potrebbe essere migliore. La Commissione europea aveva già sollecitato le autorità bulgare ad aumentare la trasparenza di tali procedure. Tuttavia, grazie alla nuova normativa del 2003, la situazione dei minori in Bulgaria è complessivamente migliorata. Per questo motivo la tutela dei minori non è stata inserita nei parametri di riferimento fissati dalla decisione 2006/929/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata². Nel quadro di tale meccanismo di cooperazione e verifica, la Commissione europea è tenuta a riferire con scadenza semestrale sui progressi della Bulgaria. La prima relazione, consultabile sul sito Internet della Commissione europea³, è stata adottata il 27 giugno 2007. In questa relazione la Commissione europea constata che la Bulgaria continua a fare progressi ma deve attuare le riforme con determinazione per garantire un cambiamento irreversibile. Le ultime affermazioni del Ministro della Giustizia bulgaro, signora Tacheva, cui Lei si riferisce nella mail del 24 settembre, a mio parere sembrano confermare che le autorità bulgare stanno prendendo concreti provvedimenti per accrescere la trasparenza delle procedure di adozione internazionale.

A seguito di una conferenza organizzata dal Parlamento europeo sulle adozioni internazionali nell'ambito dell'Unione europea tenutasi a Bruxelles nel novembre 2006, il Vicepresidente Frattini ha annunciato l'intenzione di consultare gli Stati membri sull'argomento. A tal fine è stato chiesto alle persone di contatto della Rete giudiziaria europea di: i) descrivere brevemente la normativa nazionale vigente in materia di adozioni e i testi applicabili o i riferimenti pertinenti; ii) esprimere il loro grado di apprezzamento della cooperazione in materia di adozione tra gli Stati membri e trasmettere informazioni o segnalare eventuali difficoltà relative a tale cooperazione; iii) fornire statistiche sulle adozioni tra i rispettivi paesi e gli altri Stati membri. Attualmente solo dieci Stati membri hanno comunicato le informazioni richieste. Dato lo stretto nesso tra adozione e tutela dei diritti dei minori, la Commissione europea, su richiesta del

² GU L 354 del 14.12.2006, pag. 58.

³ http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/imdex_en.htm

Vicepresidente Frattini, ha inoltre indetto una gara per il conferimento della realizzazione di uno studio comparativo sulle adozioni tra gli Stati membri. L'obiettivo dello studio è analizzare le disposizioni e le pratiche nazionali in questo settore, individuare i problemi pratici che incontrano i cittadini, in particolare quelli che impediscono l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, e indicare possibili soluzioni tenendo conto soprattutto della tutela dei diritti del minore. Lo studio sarà portato a termine entro un anno dalla firma del contratto con il vincitore della gara. Grazie a questo rapporto e alle informazioni fornite dalle persone di contatto della Rete giudiziaria europea, la Commissione europea disporrà degli elementi di base necessari per valutare l'opportunità di un'azione a livello comunitario, come l'eventuale istituzione di una procedura europea per le adozioni tra gli Stati membri.

Infine, mi preme ricordarLe che chiunque ritenga che siano stati violati i propri diritti fondamentali può presentare reclamo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo-Cedex, Francia⁴). Tenga presente però che la Corte può occuparsi di un caso solo quando siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso nazionali.

Sono consapevole del fatto che questi chiarimenti non offrono una soluzione immediata alle difficoltà degli aspiranti genitori adottivi in Italia, tuttavia spero che mostrino il serio interessamento della Commissione europea per questa situazione e il suo impegno a migliorare la tutela dei diritti dei minori nell'Unione intera.

Ce junt.

Distinti saluti.

4 http://www.echr.coe.int/ECHR